



CITTÀ DI CHIVASSO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 563 del 10/12/2021

Oggetto: *ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO NEL PERIODO NATALIZIO.*

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021, che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021 estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

Valutato che l'adozione delle ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 50 TUEL (D.lgs 18/08/2000 n. 267) è un utile strumento al fine di sensibilizzare ed orientare la cittadinanza all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto nei luoghi e nelle situazioni di maggior richiamo per il pubblico;

Considerato che:

- l'approssimarsi delle festività natalizie e la presenza di eventi correlati comporteranno un incremento della presenza di persone nelle strade, piazze e vie cittadine;
- in occasione delle predette festività si registrerà nel centro storico per la loro importanza sociale, culturale, religiosa, un incremento dell'afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;
- è prevedibile che durante il periodo sopra indicato sulle aree pubbliche si verificherà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle vie interessate da eventi, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi;

Ritenuto che, per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Chivasso occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie, quali l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica, adottando un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia, prescrivendo dei comportamenti sociali, laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Considerato, altresì, che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

- l'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- il DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- l'ordinanza sindacale n. 557 del 07/12/2021

Ritenuto:

- che ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistono ragioni di impedimento alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire, per le particolari esigenze di celerità del procedimento;
- la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente; contingibile, per la straordinarietà che delinea la situazione; urgente, per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela all'interesse della salute dei cittadini;

Fermo restando l'obbligo di indossare le mascherine filtranti protettive nei luoghi e nei contesti previsti dalla normativa sovracomunale, per le motivazioni espresse in narrativa, in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica:

Essendo, altresì, emerse imprecisioni materiali attinenti la mera compilazione dell'ordinanza n. 557 del 07/12/2021:

O R D I N A

A. la revoca dell'ordinanza n. 557 del 07/12/2021, che viene sostituita dal presente atto;

B. dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al giorno 15 gennaio 2022, con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, di indossare obbligatoriamente i predetti dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi all'aperto:

- nell'ambito dello svolgimento dei mercati ordinari e straordinari cittadini, nonché nelle aree di libero scambio;
- nel centro cittadino come delimitato dalle seguenti strade e piazze cittadine (comprese): V. Torino - V. Orti - V.le Matteotti – V.le Vitt. Veneto – V.le Cavour – V. P. Regis – V. D. Cosola – V. Siccardi, dalle ore 10:00 alle ore 22:00 delle giornate di sabato, domenica e festivi;
- in ogni area pubblica del territorio cittadino che determini aggregazione/assembramento quali ad esempio: nei pressi dei locali pubblici; luna park; feste, cortei e manifestazioni in area pubblica; fermate dei mezzi di trasporto pubblico; ecc.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone.

Resta fatta salva l'applicazione delle ulteriori misure di limitazione del rischio di contagio adottate dalle autorità sovraordinate.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta, ai sensi del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3000,00.

DISPONE

- 1) la trasmissione della presente ordinanza:
 - a) agli organi di Polizia operanti sul territorio comunale, incaricati della relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
 - b) al Signor Prefetto di Torino;
- 2) che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio del Comune.

Avverte che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE
Marco Delpero

IL SINDACO
Claudio Castello
Firmato digitalmente